

FONDAZIONE – COMUNE DI CERVIA

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata "Cervia In per il Turismo".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle norme di legge in materia, in particolare, quale ente operante nel campo dei servizi, dei beni ed attività turistiche e culturali, rientra nel novero delle forme associative previste nell'articolo 4 comma 6 del Decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2011, n. 135 e per l'esercizio delle attività previste dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 4 del 25/03/2016.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Cervia (Ravenna) e ha durata illimitata.

Potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, delegazioni e uffici, allo scopo di sviluppare reti di relazioni nazionali e internazionali di supporto alle attività della Fondazione stessa.

ART. 3 - SCOPO

La Fondazione persegue le finalità della promozione della Città di Cervia e della sua immagine turistica, a livello nazionale ed internazionale, dell'attrazione e della canalizzazione del turismo verso la città, e dello sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi ad essa collegati.

I beneficiari dell'attività della Fondazione sono la Città di Cervia ed i suoi abitanti, poiché la promozione del turismo genera una maggiore diffusione della cultura del territorio cervese ed incentiva lo sviluppo economico, culturale e sociale della città.

La Fondazione agirà con criteri d'imparzialità, oggettività, trasparenza e di non discriminazione verso tutti i beneficiari delle sue finalità espressi al punto precedente. In nessun caso gli attori che intrattengono con la Fondazione rapporti di tipo associativo, contrattuale, di sponsorizzazione o di qualsivoglia altra forma potranno ottenere diritti e benefici preferenziali, né imporre incarichi o nomine in deroga al presente articolo.

ART.4 – ATTIVITÀ

La Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi, le sue finalità tramite:

- a. La promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche della Città di Cervia e del suo territorio, anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza, e anche sostenendo l'integrazione tra gli operatori della filiera estesa;
- b. La raccolta e la diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- c. La promozione e la realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l'immagine della Città di Cervia e del suo territorio anche attraverso lo sviluppo e la gestione del brand territoriale, accrescendo il numero e la gamma dei servizi offerti e diversificando l'offerta attraverso lo sviluppo di offerte turistiche in grado di mostrare le varie sfaccettature del territorio e di comunicarne quindi una immagine più ricca e composita;
- d. Lo sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di rifrattività del territorio, in linea con i nuovi linguaggi attraverso strumenti il più possibile performanti e coinvolgenti;
- e. La sensibilizzazione degli operatori, delle Pubbliche Amministrazioni, delle popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica;
- f. Lo sviluppo di iniziative per il miglioramento della Città di Cervia e del suo territorio con finalità di promozione turistica, di valorizzazione della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, monumentali, sociali;
- g. La promozione della conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell'ambito della Città di Cervia e del suo territorio, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta;
- h. Il sostegno alla localizzazione nel territorio cervese di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;
- i. Azioni volte a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte di operatori, anche in forma associata, che, in ragione dei cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, devono essere sempre più attenti alle politiche di salvaguardia sostenibile.

In funzione dell'esercizio delle attività sopra elencate la Fondazione potrà svolgere attività di agenzia di viaggio e turismo, produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni e pacchetti turistici in genere siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico; prestare assistenza nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti secondo quanto

previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; compiere prestazioni di servizio nel settore del turismo e della ricezione turistico -alberghiera; promuovere, organizzare e realizzare tutte le iniziative che siano atte a soddisfare esigenza di offerta turistica; gestire servizi di informazione e accoglienza turistica, di biglietterie, di cambio valuta ed attività similari, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge e regolamenti; organizzare viaggi e turismo, compresa la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto, sia esso marittimo, terrestre o aereo, sia nazionale sia straniero e prenotazione di posti di viaggio; realizzare, in ogni forma, strumenti di promozione, commercializzazione e marketing di strutture ricettive, servizi turistici, culturali e di intrattenimento; provvedere all'ideazione, progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive e di ogni altra attività connessa all'accoglienza turistica e culturale, compreso l'esercizio di attività di merchandising in genere; gestire luoghi e strutture a valenza culturale, nonché promuovere e valorizzare attività culturali presenti nel territorio; partecipare a bandi pubblici per l'affidamento di attività di Destination Management Company, servizi turistici e I.A.T (informazione e accoglienza turistica); organizzare e gestire campagne di promozione, pubblicizzazione e comunicazione a mezzo stampa, televisione, radio e sistemi informatici comunque denominati; creare e gestire siti o portali WEB a supporto del turismo, dell'intrattenimento, della cultura, dello sport e della commercializzazione dei prodotti turistici locali; partecipare a fiere e mercati di carattere nazionale e internazionale, supportando eventualmente altri soggetti del territorio che vi partecipino autonomamente.

Le predette attività potranno essere svolte soltanto previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste per legge.

La Fondazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività esclusivamente connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, esclusivamente necessarie per il conseguimento delle sue finalità o attinenti alle medesime, ivi comprendendo l'assunzione di partecipazioni ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio netto della Fondazione è rappresentato:

- dal fondo di dotazione, formato dai conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai successivi Aderenti in sede di adesione alla Fondazione, nonché dai Sostenitori;
- dal patrimonio vincolato costituito da riserve vincolate;

- dal patrimonio libero costituito da riserve libere e da riserve di utili;
- dall'utile di gestione di ciascun esercizio che, con delibera del Consiglio Generale, è destinato prioritariamente, per almeno il 5 (cinque) %, a riserva per copertura di eventuali perdite di gestione future e in via residuale agli scopi perseguiti dalla Fondazione;

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai contributi che annualmente i Fondatori e gli Aderenti si sono impegnati ad effettuare, ai sensi degli articoli che seguono, in base alla necessità della Fondazione, come previsto dal Consiglio Generale, sulla base del programma previsionale e del bilancio di previsione a valere per l'anno successivo;
- da contributi a fondo perduto attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

ART.6 – APPORTI A PATRIMONIO DESTINATI ALLA GESTIONE

Costituiscono apporti a patrimonio liberamente destinati alla gestione della Fondazione:

- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio vincolato;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici che non siano espressamente destinati al patrimonio vincolato;
- contributi che i Fondatori, in forza dell'Atto di Fondazione, e i successivi Aderenti alla Fondazione, in forza dell'Atto di Adesione, si sono impegnati ad effettuare in base alla necessità della Fondazione, come previsto dal Consiglio Generale, sulla base del programma previsionale e del bilancio di previsione a valere per l'anno successivo, di cui all'articolo 5) del presente Statuto.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento di finalità civiche e di utilità per l'intera collettività cervese.

L'approvazione del bilancio di previsione vincola i Fondatori e gli Aderenti a versare entro i 30 giorni successivi all'approvazione del medesimo bilancio di previsione il contributo di gestione di cui al presente articolo. Il Fondatore e il successivo Aderente che entro il suddetto termine non provveda al versamento di tale contributo di gestione, viene escluso dalla Fondazione e perde tutti i diritti.

ART. 7 - FONDATORI

Assumono la qualità di Fondatori i seguenti soggetti:

- il Comune di Cervia,

- nonché previo “Avviso Pubblico Manifestazione di interesse per l’individuazione di Partner per costituzione di una Fondazione di partecipazione per gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica e per il programma di valorizzazione e di sviluppo turistico del Comune di Cervia” che suddivideva gli aderenti in:

- Lett. A) persone giuridiche che aggregino singoli operatori del Turismo presenti sul territorio cervese;

- Lett. B) persone giuridiche che operino con grandi infrastrutture, sul territorio di riferimento di destinazione, Romagna, per l'attrazione del turismo,

i seguenti enti:

- CONSORZIO WELCOME CERVIA (c.f.:) rispondendo ai requisiti di cui alla lett. A)
- COOP. BAGNINI DI CERVIA-M.MARITTIMA-PINARELLA-TAGLIATA S.C.P.A. (c.f.: 00338140395) rispondendo ai requisiti della lettera B);
- TERME DI CERVIA SRL (c.f.: 02422170395) rispondendo ai requisiti di cui alla lett. B)
- F.A. S.R.L. (c.f.: 04384660405) rispondendo ai requisiti di cui alla lett. B)
- ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI (c.f.: 01134730397) rispondendo ai requisiti di cui alla lettera B)
- ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA A.S.D. (c.f.:) rispondendo ai requisiti di cui alla lett. B)

I Fondatori sono obbligati, in forza e per effetto della sottoscrizione dell’Atto di Fondazione e per l’ammontare in esso previsto, a corrispondere i contributi decisi dal Consiglio Generale in base alla necessità della Fondazione, sulla base del programma previsionale e del bilancio di previsione a valere per l'anno successivo, ai sensi degli artt. 5 e 6.

ART. 8 - INGRESSO DI NUOVI ADERENTI

Posto che la Fondazione ha natura di Fondazione di partecipazione, è previsto l’ingresso di nuovi Aderenti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano i fini, l'oggetto, lo spirito e gli ideali e rispondano, dal punto di vista soggettivo, alle caratteristiche di cui alla lett. A) o lett. B) come indicato all'art. 7 che precede.

L'ammissione di nuovi Aderenti è deliberata all'unanimità dal Consiglio Generale su domanda scritta del richiedente, previo parere positivo del Comitato di Gestione.

Con la delibera di ammissione, il Consiglio generale riconoscerà ai nuovi Aderenti gli stessi diritti ed obblighi dei Fondatori della stessa categoria di appartenenza, senza che ciò possa determinare un

incremento del numero dei componenti del Comitato di Gestione la cui nomina, ai sensi di quanto previsto nel presente statuto, spetta alla categoria alla quale il nuovo Aderente appartiene.

Nella medesima delibera di ammissione, il Consiglio Generale determina il conferimento al fondo di dotazione e l'ammontare del contributo annuale destinato alla gestione che i nuovi Aderenti sono tenuti a versare alla Fondazione in forza dell'Atto di Adesione.

Aderendo alla Fondazione, pertanto, gli Aderenti si obbligano a corrispondere i contributi di cui al comma che precede decisi dal Consiglio Generale in base alla necessità della Fondazione, sulla base del programma previsionale e del bilancio di previsione a valere per l'anno successivo, ai sensi dell'art.6.

Gli Aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e il Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti.

ART. 9 - SOSTENITORI

Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera del Consiglio Generale, secondo quanto disciplinato dal presente Statuto, le persone fisiche, singole o associate, le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione degli scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nella misura determinata dal Consiglio Generale, ovvero con l'apporto di un'attività, anche professionale, o con l'apporto di beni materiali ed immateriali, e oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio generale.

Possono essere nominati "Sostenitori onorari" coloro che si siano distinti o si distinguono per meriti particolari nei settori d'interesse della Fondazione, senza che gravi sugli stessi alcun obbligo di contributo economico a favore della Fondazione.

ART. 10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente del Comitato di Gestione;
- d) il Direttore;
- e) l'Organo di Controllo (Steering Committee);
- f) il Revisore legale dei conti.

Tutti gli organi durano in carica tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Devono essere tenuti, a cura del Comitato di Gestione:

- a) il Libro dei Fondatori e degli Aderenti, in cui sono annotati anche gli ingressi, le esclusioni ed i recessi;
- b) il Libro dei Sostenitori;
- c) il Libro dei verbali del Consiglio Generale;
- d) il Libro dei Verbali del Comitato di Gestione;
- e) il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo.

Tutti i Libri devono essere vidimati preventivamente.

ART. 11 - IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto dai rappresentanti nominati dai Fondatori e dagli Aderenti.

I Fondatori e gli Aderenti hanno diritto di nominare e revocare un rappresentante ciascuno.

I primi componenti del Consiglio generale sono nominati con l'atto costitutivo.

Per il Fondatore Comune di Cervia è componente del Consiglio Generale il Sindaco pro – tempore o suo delegato.

Il Presidente del Consiglio Generale è il Sindaco pro-tempore del Comune di Cervia o il suo delegato.

Nel caso di vacanza, dimissioni o revoca di uno o più membri del Consiglio Generale, si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. Il membro del Consiglio Generale nominato dura in carica sino alla scadenza del componente sostituito. Prima di tale nomina, il Consiglio Generale è validamente costituito dai restanti componenti in carica.

Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Generale comporta la decadenza dell'intero organo dalla data in cui perviene la dichiarazione di dimissioni del componente che determina la maggioranza dei dimissionari, con conseguente obbligo di rinnovo dell'intero Consiglio Generale.

La dichiarazione di dimissioni deve essere inviata al Presidente del Consiglio Generale con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente dovrà darne senza indugio comunicazione agli altri organi della Fondazione.

ART. 12 - POTERI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio generale esercita i poteri di indirizzo per il raggiungimento delle finalità della Fondazione anche sulla base delle proposte del Comitato di Gestione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio Generale:

- approva il programma previsionale predisposto dal Comitato di Gestione;

- approva il bilancio di previsione predisposto dal Comitato di Gestione;
- approva il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato di Gestione;
- prende atto della nomina e revoca dei membri dell'Organo di Controllo (*steering committee*), come previsto all'art. 17 che segue;
- delibera le modifiche allo Statuto nel rispetto degli scopi e delle finalità dell'Ente;
- delibera sull'esclusione dei Fondatori e dei successivi Aderenti, come previsto dall'art 20) dello Statuto;
- delibera sulle altre materie non espressamente riservate dal presente Statuto ad altri organi.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni volta che questi lo ritenga opportuno; esso è convocato altresì ogni volta in cui almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Generale lo richiedano per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco delle materie da trattare, sono inviati almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui dovrà avere luogo la seduta; nei casi urgenti il Consiglio Generale è convocato con 3 (tre) giorni di preavviso.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax, la posta elettronica, e la raccomandata a mano, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Generale è validamente costituito e delibera a maggioranza assoluta nei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Su invito del Presidente e/o dei Fondatori e/o dei successivi Aderenti, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, il Direttore o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti del Comune di Cervia, degli organismi associativi e societari aderenti alla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Generale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Consiglio Generale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte da persona designata dal Presidente.

ART.13 - COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è composto di sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente. La nomina del Presidente deve ricevere il gradimento del Comune di Cervia.

I componenti del Comitato di Gestione sono nominati e revocati direttamente dai Fondatori e dagli Aderenti come segue:

- Comune di Cervia n. 1 (uno) componente;
- Fondatori e Aderenti appartenenti al gruppo A) di cui all'art. 7: n. 4 (quattro) componenti:
- Fondatori e Aderenti appartenenti al gruppo B) di cui all'art. 7: n. 2 (due) componenti.

I primi componenti del Comitato di Gestione sono nominati in sede di Atto di Fondazione.

Il Consiglio Generale può nominare un Presidente Onorario che partecipa al Comitato di Gestione con diritto di intervento ma non di voto.

Il Presidente onorario viene nominato per la propria esperienza e per i meriti che ha acquisito nel campo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'imprenditoria per poter svolgere il ruolo di figura altamente rappresentativa della Città di Cervia.

Il Presidente Onorario può organizzare e partecipare ad eventi e manifestazioni attraverso le quali promuovere le attività della Fondazione.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Il Comitato di Gestione è validamente costituito e, salvo quanto di seguito previsto, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per l'approvazione delle seguenti materie è necessario anche il voto favorevole del componente nominato dal Comune di Cervia:

- a) linee previsionali;
- b) investimenti sulla campagna promozionale dell'immagine della città;
- c) identificazione dei "brand" o del logo turistico.

Qualora per qualsiasi causa il Comitato di Gestione dopo tre sedute non raggiunga una deliberazione favorevole sull'argomento posto all'ordine del giorno, la materia verrà rimessa direttamente al Consiglio Generale, il quale dovrà deliberare entro giorni 30 (trenta).

Sono valide le riunioni del Comitato di Gestione, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri in carica e vi assista l'Organo di Controllo, a condizione che i presenti si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti in discussione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Gestione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di Gestione sono svolte da persona incaricata dal Presidente.

I componenti del Comitato di Gestione non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società o enti che possono svolgere attività ritenute concorrenti, né svolgere dette attività per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società o enti che possono svolgere attività ritenute concorrenti, salvo l'autorizzazione del Consiglio Generale.

ART.14 - COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione:

- a) predispose il progetto di bilancio consuntivo della Fondazione;
- b) predispose, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma previsionale composto dalle linee programmatiche delle attività riferite all'esercizio successivo; in tale documento dovranno essere specificati gli obiettivi che la Fondazione si prefigge di raggiungere nel corso dell'esercizio stesso;
- c) predispose, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo con i mezzi e le risorse necessari allo svolgimento dell'attività; nel programma previsionale e del bilancio di previsione, il Comitato di Gestione prevede l'obbligo del versamento da parte dei Fondatori e dei successivi Aderenti di un contributo di gestione in denaro;
- d) esercita i poteri di gestione ed amministrazione della Fondazione anche attraverso le deleghe attribuite al Direttore;
- e) dispone con proprio atto l'organizzazione interna degli uffici ivi compreso il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comitato di Gestione stesso;
- f) può proporre modifiche statutarie al Consiglio di Gestione, senza che tale competenza di proposta possa considerarsi esclusiva.

Il Comitato di Gestione può delegare poteri di ordinaria amministrazione al suo Presidente e può conferire incarichi specifici ai propri membri e al Direttore per atti o per categorie di atti.

Non rientrano fra gli atti di competenza del Comitato di Gestione le decisioni sull'alienazione, in tutto o in parte, del patrimonio immobiliare di proprietà della Fondazione, nonché sull'assunzione o sulla cessazione di partecipazioni in associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali o con qualsiasi scopo, in quanto riservate al Consiglio Generale.

ART. 15 - PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione nomina, al suo interno, il Presidente (ad eccezione del primo nominato nell'atto costitutivo) e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente del Comitato di Gestione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede le sedute del Comitato di Gestione, ne determina l'ordine del giorno, dispone l'istruttoria degli atti per la loro deliberazione; vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale e sul conseguimento anche operativo delle finalità della Fondazione.

ART. 16 - DIRETTORE

L'attività di gestione operativa ed esecutiva, in coerenza con il programma previsionale predisposto dal Comitato di Gestione e approvato dal Consiglio Generale, è affidata alla competenza del Direttore, scelto attraverso selezioni di soggetti di comprovata capacità professionale ed acquisita esperienza nel settore.

Il Direttore deve adempiere ai doveri a lui imposti dalla legge, dal presente statuto e dalle deleghe a lui conferite dal Comitato di Gestione, in conformità al regolamento di cui al successivo articolo 24, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze ed è responsabile per le funzioni e gli atti in concreto attribuiti alla sua competenza.

Il Direttore viene individuato secondo la procedura prevista dal Comitato di Gestione che istituisce una apposita Commissione composta da tre componenti scelti anche fra i Fondatori e gli Aderenti, e di cui almeno uno appartenente al gruppo "A" di cui all'art. 7.

La Commissione individua una rosa di candidati da sottoporre al Comitato di Gestione.

La procedura seguita per la prima nomina viene svolta dal Comune di Cervia limitatamente all'indizione, valutazione dei curricula e individuazione della rosa dei candidati da sottoporre alla scelta del Comitato di Gestione.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO (STEERING COMMITTEE)

L'Organo di Controllo (Steering Committee) è composto da tre componenti nominati dal Sindaco del Comune di Cervia.

I componenti devono possedere i requisiti di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e sono rieleggibili.

In sede di prima applicazione, la nomina dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal riconoscimento della Fondazione con decreto regionale.

L'Organo di Controllo svolge compiti di monitoraggio, controllo, verifica e vigilanza sull'attuazione, da parte del Comitato di Gestione, di quanto approvato o deciso dal Consiglio Generale.

L'Organo di Controllo valuta il livello di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, al fine di ottimizzare la redditività, contenere i costi e contenere l'apporto dei contributi annuali previsti negli artt.5 e 6 a carico dei Fondatori e degli Aderenti, proponendo ogni utile azione al Comitato di Gestione.

L'Organo di Controllo si riunisce periodicamente almeno con cadenza trimestrale.

L'Organo di Controllo ha il potere di esaminare la contabilità e gli atti compiuti nel corso dell'esercizio sociale e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Qualora l'Organo di Controllo ravveda delle difformità fra l'attività di gestione e le linee programmatiche deve segnalarle al Comitato di Gestione che può convocare il Direttore per prendere i necessari provvedimenti.

L'Organo di Controllo sia in relazione alla riscontrata difformità fra l'attività di gestione e le linee programmatiche, che in relazione a irregolarità nella gestione della Fondazione può segnalare le difformità o i fatti censurabili direttamente al Presidente del Consiglio Generale che è tenuto a convocare, senza indugio, il Consiglio Generale al quale l'Organo di Controllo presenterà la propria relazione per assumere i necessari provvedimenti.

ART. 18 --REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio Generale nomina un Revisore dei conti, affidandogli la vigilanza contabile e amministrativa della Fondazione.

Il primo Revisore dei conti è nominato in sede di Atto di Fondazione.

ART. 19 – BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

Il Consiglio Generale è convocato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'esame e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Il bilancio consuntivo della Fondazione è redatto dal Comitato di Gestione in conformità alle disposizioni degli articoli da 2423 a 2426 Codice Civile nonché ai principi contabili nazionali redatti

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in quanto compatibili, ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'articolo 2427 Codice Civile e dalla relazione del Revisore Legale dei Conti. Il bilancio consuntivo della Fondazione, con la nota integrativa e gli allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione. L'utile di gestione di ciascun esercizio è destinato prioritariamente, per almeno il 5 (cinque) %, a riserva per copertura di eventuali perdite di gestione future e in via residuale agli scopi perseguiti dalla Fondazione.

ART. 20 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio Generale può decidere, con la maggioranza di cui all'art. 12, comma 6 del presente Statuto, l'esclusione dei Fondatori e dei successivi Aderenti, per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, nonché in caso di condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione. La delibera di esclusione deve essere motivata.

Nel caso di società aderente alla Fondazione, l'esclusione, salvo diversa determinazione del Consiglio Generale, ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

La comunicazione di esclusione è a cura del Comitato di Gestione.

I Fondatori ed i successivi Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato di Gestione a mezzo raccomandata a.r. o P.E.C. ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

In ogni caso di cessazione della partecipazione, i Fondatori e i successivi Aderenti non hanno diritto di ripetere le somme versate alla Fondazione a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento.

ART. 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Fondazione si estinguerà nei seguenti casi:

- raggiungimento dello scopo;

- impossibilità di conseguirlo;
- impossibilità di reperire risorse sufficienti al perseguimento dello scopo;
- altre cause previste dalla Legge.

In caso di estinzione dell'Ente, il Consiglio Generale potrà stabilire di devolvere l'intero patrimonio, con vincolo di destinazione per finalità simili a quelle del presente statuto, in tutto o in parte, ad altri enti, istituzioni o associazioni operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione, oppure decidere che alla devoluzione provveda l'Autorità Amministrativa competente.

Il rendiconto finale presentato dal liquidatore o dai liquidatori è soggetto all'approvazione del Consiglio Generale.

ART. 22 - CLAUSOLA CONCILIATIVA

Ogni controversia nascente da o collegata al presente Statuto, o comunque relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, fra la Fondazione ed i Fondatori ed i successivi Aderenti, o fra i Fondatori ed i successivi Aderenti fra loro, fra la Fondazione e membri del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, fra la Fondazione e i liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto con la Fondazione, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà oggetto di un tentativo di composizione tramite un Organismo di Conciliazione avente sede nella Provincia di Ravenna ed accreditato presso il Ministero della Giustizia di cui al D.Lgs. del 04/03/2010 n. 28.

Per ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista al comma precedente, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Ravenna.

ART. 23 - INDENNITÀ E COMPENSI

Ai componenti gli Organi della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Consiglio Generale stabilisce il compenso per il Revisore Legale dei conti.

ART. 24 – REGOLAMENTO INTERNO – LEGGE 231/2001

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si dota di un Regolamento interno, approvato dal Consiglio Generale, secondo quanto prevede la Legge 231/2001, prevedendo un idoneo Modello Organizzativo e il relativo Organo di Controllo (ODV) composto in modo monocratico da soggetto indipendente.

ART. 25 - NORME- DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge previste nel Codice Civile per le Fondazioni e, in subordine ed in quanto compatibili, per le Associazioni Riconosciute.